Allegato 4

Dati e informazioni che devono figurare nei piani di emergenza di cui agli artt. 20 e 21

- 1. Piani di emergenza interna (di cui all'art. 20)
- Le informazioni minime che devono essere contenute nei Piani di emergenza interna sono:
 - a) nome o funzione delle persone autorizzate ad attivare le procedure di emergenza e della persona responsabile dell'applicazione e del coordinamento delle misure di intervento all'interno del sito;
 - b) nome o funzione della persona incaricata del collegamento con l'autorita' responsabile del Piano di emergenza esterna;
 - c) per situazioni o eventi prevedibili che potrebbero avere un ruolo determinante nel causare un incidente rilevante, descrizione delle misure da adottare per far fronte a tali situazioni o eventi e per limitarne le conseguenze; la descrizione deve comprendere le apparecchiature di sicurezza e le risorse disponibili;
 - d) misure atte a limitare i pericoli per le persone presenti nel sito, compresi sistemi di allarme e le norme di comportamento che le persone devono osservare al momento dell'allarme;
 - e) disposizioni per avvisare tempestivamente, in caso di incidente, l'autorita' incaricata di attivare il Piano di emergenza esterna; tipo di informazione da fornire immediatamente e misure per la comunicazione di informazioni piu' dettagliate appena disponibili;
 - f) disposizioni in materia di formazione per preparare il personale ai compiti che sara' chiamato a svolgere e, ove necessario, in coordinamento con i servizi di emergenza esterna;
 - g) disposizioni per coadiuvare l'esecuzione delle misure di intervento adottate all'esterno del sito.
- 2. Piani di emergenza esterna (di cui all'art. 21)

Le informazioni minime che devono essere contenute nei Piani di emergenza esterna sono:

- a) nome o funzione delle persone autorizzate ad attivare le procedure di emergenza e delle persone autorizzate a dirigere e coordinare le misure adottate all'esterno del sito;
- b) disposizioni adottate per essere informati tempestivamente degli eventuali incidenti; modalita' di allarme e di richiesta di soccorsi;
- c) misure di coordinamento delle risorse necessarie per l'attuazione del Piano di emergenza esterna;
- d) disposizioni per coadiuvare l'esecuzione delle misure di intervento adottate all'interno del sito;
- e) misure di intervento da adottare all'esterno del sito, comprese le reazioni agli scenari di incidenti rilevanti indicati nel Rapporto di sicurezza ed esaminando i possibili effetti domino fra cui quelli che hanno un impatto sull'ambiente;
- f) disposizioni adottate per fornire al pubblico e agli stabilimenti o siti di attivita' adiacenti che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto informazioni specifiche relative all'incidente e al comportamento da adottare;
- g) disposizioni intese a garantire che siano informati i servizi di emergenza di altri Stati membri in caso di incidenti rilevanti che potrebbero avere conseguenze al di la' delle frontiere.